

ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U.

Eretta in Ente Morale il 10/1/1950 (D.P.R. N. 368)



SEZIONE DI CALTANISSETTA

Via Xiboli ,345 c/o CRI-93100 Caltanissetta

Rec. Post. Alessandro Mastrosimone

Via Canonico Pulci , 9/A – 93100 Caltanissetta

aricaltanissetta@libero.it

IL PRESIDENTE

Caltanissetta, 19 febbraio 2024

PROT. 17/23

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 Ottobre 2023 , alle ore 10.00 , si è riunita in seconda convocazione , essendo la prima andata deserta , nei locali della Sezione ARI-CL in Via Xiboli , 345 , l'Assemblea Straordinaria dei Soci , per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1- Approvazione dello Statuto della Sezione ARI di Caltanissetta – Associazione di Promozione Sociale (APS)

Assume la Presidenza dell'Assemblea IT9YHR Alessandro Mastrosimone , Presidente della Sezione , verbalizza IT9AJP Michele Vitale , Segretario della Sezione.

Il Presidente , constatata la validità della riunione , dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i seguenti soci : IT9YHR – IT9AJP – IT9CML – IT9IJF – IT9KLD – IT9MII – IT9RNW – IT9BOF – IT9PPU – IT9CMU – IT9GTM – IT9AOI – IT9AEQ – IT9CFR – IT9BQS – IT9CJX – IT9BHW – IT9FIK – IT9CQI (delega IT9CML) – IT9FTE (delega IT9YHR) – IT9ATV (delega IT9PPU).

PUNTO 1) Prende la parola il Presidente IT9YHR , illustrando la prospettiva di adesione della nostra sezione al Terzo Settore (APS) , sottolineando che oggi per interloquire con le Amministrazioni è necessario essere iscritti al Terzo Settore e non è più sufficiente essere un ente morale. La soluzione individuata e la forma più rappresentativa per la nostra Associazione è rappresentata dall' APS (Associazione di Promozione Sociale) , anche perché l'associazione di volontariato in senso stretto (ODV) , non rientra negli interessi della nostra Associazione. Per i Soci non subentra nessun impegno maggiore , derivante dall'iscrizione al Terzo Settore. Lo Statuto è un obbligo previsto dal Terzo Settore . In tutta questa operatività non ci sono costi aggiuntivi . La decisione di aderire al Terzo Settore non può essere presa dall'ARI Nazionale , perché sono necessarie modifiche statutarie.

Si passa quindi alla votazione del Punto 1. Viene approvata all'unanimità l'iscrizione della Sezione ARI di Caltanissetta al Terzo Settore APS.

ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U.

Eretta in Ente Morale il 10/1/1950 (D.P.R. N. 368)



SEZIONE DI CALTANISSETTA

Via Xiboli ,345 c/o CRI-93100 Caltanissetta

Rec. Post. Alessandro Mastro Simone

Via Canonico Pulci , 9/A – 93100 Caltanissetta

aricaltanissetta@libero.it

IL PRESIDENTE

Non avendo null'altro da discutere e deliberare , la seduta viene chiusa alle ore 12.30.

Il Presidente

Il Segretario

IT9YHR Alessandro Mastro Simone

IT9AJP Michele Vitale

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

26 FEB. 2024

Registrato al nr.

Esatte euro

di cui euro

del

160
3
Entrate da deposito di registro
e bolli

IL FUNZIONARIO

Raccontò

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Nicola Lamaddalena





ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

(Ente morale con DPR n. 368/1950)

Sezione "Michele Averna" di Caltanissetta

Associazione di Promozione Sociale APS

(art. 35 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017)

Statuto della Sezione

Premessa

L'*Associazione Radioamatori Italiani* nazionale (Codice Fiscale 03034860159), già denominata *Associazione Radiotecnica Italiana*, è nata il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'*Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani* e del *Radio Club Nazionale Italiano*. Successivamente è stata eretta in Ente Morale con il DPR n. 368 del 10 gennaio 1950; il suo Statuto Sociale è stato approvato con il DPR n. 1105 del 24 novembre 1977. La sua sede attuale è a Milano.

L'*Associazione Radioamatori Italiani* nazionale (Codice Fiscale 03034860159), per brevità, d'ora in avanti è indicata con l'acronimo "ARI".

L'*Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Caltanissetta*, Codice Fiscale 92003440853, è stata costituita il 28 settembre 1973, giusto Regolamento di Sezione di pari data adottato al tempo dai convenuti ed approvato dal Consiglio Regionale dell'ARI.

La Sezione ha concretamente iniziato l'attività il 28 settembre 1973.

Il Regolamento di Sezione del 28 settembre 1973, allegato come appendice al presente *Statuto*, concretamente forma l'*Atto Costitutivo* della Sezione, e d'ora in avanti sarà indicato con questa dicitura.

La Sezione è stata dedicata a Michele Averna, già socio della Sezione, giusta Deliberazione del Consiglio Direttivo di Sezione, assumendo la denominazione *L'Associazione Radioamatori Italiani – Sezione "Michele Averna" di Caltanissetta*.

L'*Associazione Radioamatori Italiani – Sezione "Michele Averna" di Caltanissetta* è effettivamente una filiazione dell'ARI.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, d'ora in avanti sarà indicato come il "Codice del Terzo Settore", è opportuno procedere all'adeguamento organizzativo della Sezione ed alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo le modalità indicate dall'ARI nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale vigente, così come modificato in ultimo dall'Assemblea Generale del 21 marzo 2021. Per queste finalità è stato redatto il presente Statuto della Sezione, che perfeziona le finalità perseguite e le attività svolte dal sodalizio, nonché le relative modalità esecutive, in un'ottica di valorizzazione del ruolo e delle attività sociali dei radioamatori.

Titolo I

Riferimenti generali

Art. 1

Costituzione in Associazione di Promozione Sociale

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

Al fine di esaltare l'utilità sociale dell'attività di radioamatore, ad integrazione di quanto previsto nell'art. 1 "Costituzione e scopi" dell'*Atto Costitutivo*, con il presente Statuto si stabilisce che l'*Associazione Radioamatori Italiani – Sezione "Michele Averna" di Caltanissetta*, conformandosi ai principi ed ai contenuti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ed ii. (il "Codice del Terzo Settore"), si costituisce come *Ente del Terzo Settore* (ETS), segnatamente come *Associazione di Promozione Sociale* (APS) ai sensi dell'art. 35 della suddetta norma. La denominazione della Sezione, quindi, diviene *Associazione Radioamatori Italiani – Sezione "Michele Averna" di Caltanissetta APS*, ovvero, in forma breve, *ARI Caltanissetta APS*, così citata d'ora in avanti.

L'ARI Caltanissetta APS, così costituitasi in Ente del Terzo Settore, mantiene lo *status* di filiazione dell'ARI nazionale, eretta in Ente Morale con il DPR n. 368 del 10 gennaio 1950.

Il presente *Statuto* è redatto in conformità dello Statuto Sociale dell'ARI nazionale, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1105 del 24 novembre 1977, e del relativo Regolamento di Attuazione vigente, così come modificato in ultimo dall'Assemblea Generale del 21 marzo 2021; diviene efficace in ogni sua parte previo assenso formale del Comitato Regionale Sicilia dell'ARI e successiva iscrizione dell'ARI Caltanissetta APS nel *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (RUNTS) istituito con il Codice del Terzo Settore.

L'ARI Caltanissetta APS farà parte automaticamente della *rete associativa* di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore qualora costituita dall'ARI nazionale (Codice Fiscale 03034860159), senza necessità di ulteriori atti deliberativi di ratifica.

La sede attuale dell'ARI Caltanissetta APS è in via Xiboli, 345 c/o la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta. L'eventuale cambio di sede non necessita di modifica del presente Statuto.

Art. 2

Principi generali

L'ARI Caltanissetta APS è composta dai soci radioamatori autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 259 dell'1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dagli appassionati di radioascolto e più in generale delle tecnologie relative alle radio-telecomunicazioni, nonché dai loro eventuali familiari e dagli appassionati e simpatizzanti che ne richiedono l'iscrizione.

L'ARI Caltanissetta APS, conformandosi ai principi stabiliti dal Codice del Terzo Settore, è una struttura democratica basata sulla partecipazione personale, volontaria e gratuita alle attività statutarie da parte degli aderenti al sodalizio. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati e dei loro familiari, ed anche eventualmente di soggetti terzi, negli ambiti di attività indicati nei successivi articoli. Il suo Consiglio Direttivo è democraticamente eletto con le modalità stabilite in questo Statuto, direttamente mutate dall'*Atto Costitutivo*.

L'ARI Caltanissetta APS non è un operatore economico e quindi non persegue scopi di lucro. Agli associati, indipendentemente dalla propria posizione nell'organizzazione interna, potrà essere assicurato solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per le attività svolte in seno al sodalizio.

Art. 3

Finalità dell'ARI Caltanissetta APS

L'attività di radioamatore è definita come *servizio* nell'art. 134, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 259 dell'1 agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che così recita: *L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.*

L'ARI Caltanissetta APS, in quanto formata da radioamatori ed appassionati di tecniche radio che esercitano la propria attività in conformità delle specifiche norme che regolano la materia, esplica il proprio servizio

nell'ambito delle comunicazioni radio svolte dai propri associati dotati della specifica patente ministeriale e della regolare autorizzazione ad esercire la stazione radio.

Le finalità dell'ARI Caltanissetta APS sono di carattere culturale, divulgativo, tecnico-scientifico ed operativo negli ambiti tra loro reciprocamente coerenti e sussidiari, meglio dettagliati negli articoli che seguono.

Art. 4

Ambiti di attività

L'ARI Caltanissetta APS ha la propria sede legale nel Comune di Caltanissetta, con ambito territoriale di attività esteso ai Comuni vicini, salvo che in altri Comuni della Provincia siano istituite altre sezioni locali dell'ARI.

Gli ambiti di attività dell'ARI Caltanissetta APS sono quelli previsti all'art. 5, 1° comma, punti h) ed i) del Codice del Terzo Settore, ovvero:

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

E' altresì previsto lo svolgimento di ulteriori attività strumentali e secondarie previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, richiamate nei seguenti articoli 7 ed 8 del presente Statuto, in conformità del relativo Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021.

Art. 5

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

L'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale è svolta in favore dei propri associati e di soggetti terzi per l'aggiornamento culturale personale ed il perfezionamento delle tecniche di comunicazione radio alla luce del progresso scientifico e tecnologico e delle conoscenze del territorio. Tali attività sono perseguite con l'adeguamento costante delle proprie attrezzature personali e di quelle dell'Associazione stessa, in funzione del

progresso tecnologico, e con l'effettuazione di test, esercitazioni e prove di sintonia interne ed in collaborazione con le Autorità pubbliche.

Nell'ambito di tale attività di ricerca assume rilevanza lo studio, la predisposizione e gestione di una rete radioamatoriale con copertura provinciale, da perseguire tramite la rete dei radioamatori iscritti residenti nei Comuni vicini e con la gestione e mantenimento di ponti radio debitamente autorizzati, all'occorrenza da porre a servizio delle Autorità locali di protezione civile nei casi di emergenza e di indisponibilità delle reti ordinarie di telecomunicazione.

Art. 6

Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale

L'ARI Caltanissetta APS promuove il *radiantismo* sia come mezzo di miglioramento dei rapporti interpersonali e sociali, sia per la pubblica utilità del servizio di radioamatore, specialmente all'eventuale verificarsi di gravi emergenze ovvero per le relative attività preventive.

L'Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale è perseguita attraverso la promozione e la divulgazione verso l'esterno delle competenze tecniche e delle conoscenze in materia di radiocomunicazioni, anche attraverso l'organizzazione e gestione dei corsi finalizzati al superamento dell'esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore da sostenere presso il l'Ente preposto dalla legge, aperti a tutti coloro che ne hanno interesse, nonché altre attività formative rivolte al proprio interno per il miglioramento delle proprie conoscenze alla luce del progresso tecnologico e dell'evoluzione normativa di settore.

I soggetti terzi beneficiari di queste attività sono sia i privati cittadini che ne hanno interesse, sia gli Enti Locali, segnatamente i Comuni, affinché siano sensibilizzati sull'importanza delle radiocomunicazioni alternative d'emergenza e promuovano il servizio di radioamatore presso il proprio personale ed il volontariato locale di protezione civile, anche nella prospettiva di creare una rete radio con copertura sovracomunale o provinciale dedicata allo scopo, da porre a supporto delle strutture locali e regionali di protezione civile.

Art. 7

Attività strumentali diverse

L'ARI Caltanissetta APS, in armonia con l'art. 6 - "Attività diverse" del Codice del Terzo Settore e come previsto all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, svolge attività strumentali diverse ed ulteriori a quelle indicate all'art. 5 "Attività di interesse generale" del Codice del Terzo Settore, indicate negli articoli 5 e 6 del presente Statuto, assicurando la gestione della sala radio della Prefettura di Caltanissetta dedicata alle radiocomunicazioni alternative d'emergenza di carattere strategico, utilizzata per i collegamenti radio con le altre strutture ministeriali che formano la *Rete nazionale delle radiocomunicazioni alternative d'emergenza "Giuseppe Zamberletti"*: il Ministero degli Interni; il Dipartimento della Protezione Civile nazionale; le Prefetture nazionali; le Forze Militari etc.. La *Rete nazionale "Giuseppe Zamberletti"* è stata istituita a seguito dell'Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 496/FPC/ZA del 20 febbraio 1985 (G.U.R.I. n. 52 dell'1 marzo 1985).

Il concorso dei radioamatori alle attività in emergenza è stabilito dal Decreto Ministeriale del 27 maggio 1974 contenente le *Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza* (il c.d. "Decreto Togni"), il cui art. 1, al primo comma, così recita: *Nei casi di calamità naturali o in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultano interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche ad uso pubblico, i titolari di concessioni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, i titolari di concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato nonché i concessionari di linee telefoniche ad uso privato, sono tenuti, a titolo gratuito, nei limiti stabiliti dall'art. 6 ad effettuare o a consentire che si effettui sulle loro apparecchiature e impianti, traffico di servizio dell'Amministrazione o comunque traffico inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato sulla ricerca delle persone e di cose, alle condizioni di modalità stabilite negli articoli seguenti.*

Inoltre, l'art. 141 del Decreto Legislativo n. 259 dell'1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede che: *L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134.*

Art. 8

Attività secondarie diverse

L'ARI Caltanissetta APS, in armonia con l'art. 6 - "Attività diverse" del Codice del Terzo Settore e con l'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, promuove e svolge attività secondarie rispetto a quelle di cui all'art. 5 "Attività di interesse generale" del Codice del Terzo Settore, quali ad esempio l'organizzazione di mostre, fiere, esposizioni etc., promosse in favore di operatori economici del settore delle radio-telecomunicazioni, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati, pubblici e/o privati. Tali attività, comunque, saranno secondarie rispetto alle attività principali e strumentali che sono regolate dai precedenti articoli del presente Statuto.

L'invito agli operatori economici per la partecipazione a queste attività sarà svolto con criteri di imparzialità e pubblicità, privilegiando i settori delle radio-telecomunicazioni (amatoriale e non), del monitoraggio ambientale e territoriale, del modernariato elettronico, dell'informatica e di altri settori affini. In questo contesto si potranno organizzare convegni ed altre attività culturali a tema.

Per la programmazione di queste attività di promozione economica potrà essere chiesta l'erogazione di contributi economici agli operatori locali, quali *sponsor* dell'iniziativa, da destinare alla gestione dell'evento.

Art. 9

Assicurazione infortuni e responsabilità civile

I radioamatori dell'ARI Caltanissetta APS impegnati in operazioni di emergenza o simulata emergenza sono coperti da polizza assicurativa a cura dell'ARI nazionale, per effetto dell'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale. A questo proposito, i nominativi dei propri soci radioamatori impiegati in queste attività devono essere preventivamente comunicati sia all'Autorità che ne ha chiesto l'intervento ed in favore della quale è svolta l'attività, sia all'ARI nazionale medesima.

Art. 10

Attrezzature, beni disponibili e patrimonio,

L'ARI Caltanissetta APS dispone dei seguenti beni di sua proprietà:

- un ponte ripetitore in banda VHF composto dal sistema

ricetrasmittente con i filtri per ricezione e trasmissione

- n. 1 (una) Radio ricetrasmittente in HF;
- n. 1 (una) una Radio ricetrasmittente in VHF;
- n. 2 (due) Antenne collineari VHF;
- n. 2 (due) antenne verticali bibanda (VHF/UHF);
- n. 1 (una) antenna dipolo rigido multibanda HF;
- n.1 (uno) analizzatore d'antenna;
- la biblioteca della Sezione;
- gli arredi della Sezione;
- gli altri beni che sono riportati nel libro inventario della Sezione;
- eventuali altri beni, mobili e immobili, provenienti da lasciti e donazioni;

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione o accrescimento di un fondo di riserva.

Si rimanda a quanto stabilito all'art. 42 del presente Statuto in caso di scioglimento della Sezione.

Art. 11

Ammissione all'ARI Caltanissetta APS e quote annuali

L'ARI Caltanissetta APS è un'associazione aperta a tutti coloro che hanno interesse per la tecnica e la cultura delle trasmissioni radio e che credono nell'utilità sociale di queste attività, indipendentemente dal ceto sociale, dal credo religioso e dalle convinzioni politiche degli associati. L'iscrizione è aperta a tutti i cittadini italiani ed anche agli stranieri domiciliati in Italia.

L'iscrizione come socio avviene conformemente allo Statuto Sociale dell'ARI nazionale, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1105 del 24 novembre 1977 e dal relativo Regolamento di Attuazione vigente, così come modificato in ultimo dall'Assemblea Generale del 21

marzo 2021, con le modalità stabilite nell'art. 4 "Ammissione e quota" dell'*atto costitutivo*.

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale dell'ARI nazionale. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale, annualmente fissata e resa nota normalmente entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'ARI nazionale. Il versamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ARI nazionale.

I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 12

Diritti dei Soci

I Soci dell'ARI Caltanissetta APS sono Soci di diritto dell'ARI nazionale di cui all'art. 1 del presente Statuto.

I Soci in regola con il pagamento della quota attiva hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (limitatamente ai Soci con diritto al voto);
- b) a ricevere eventuali pubblicazioni della Sezione;
- c) a servirsi della biblioteca della Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI nazionale;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) ad avanzare proposte di reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza

nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI nazionale, ovvero ponga in essere attività in contrasto con il presente Statuto.

Art. 13

Recesso ed esclusione

I Soci della Sezione devono mantenere un comportamento esemplare nello svolgimento dell'attività radiantistica evitando di dar luogo a rimostanze e lamentele da parte di terzi e di consoci.

I Soci hanno l'obbligo di tenere informato il Consiglio Direttivo di Sezione su qualsiasi controversia dovessero loro incorrere nel corso della loro attività radiantistica ed i casi ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo dovranno essere posti al vaglio del Comitato Regionale Sicilia dell'ARI.

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono con le modalità previste dall'art. 12, lettere a) e b), dello Statuto Sociale dell'ARI nazionale e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

Titolo II

Ordinamento - Organi della Sezione

Art. 14

Organi Sociali dell'ARI Caltanissetta APS

Gli Organi Sociali della Sezione hanno la piena titolarità gestionale dell'ARI Caltanissetta APS, e ad essi competono tutti gli aspetti programmatori e gestionali nei limiti dei rispettivi ruoli. Essi sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci della Sezione;
- il Consiglio Direttivo della Sezione;
- il Collegio Sindacale della Sezione.

Capo I

Assemblea dei soci

Art. 15

Composizione e forma dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti all'ARI Caltanissetta APS in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno, normalmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ma può essere posticipata se non vi sono motivi di particolare urgenza.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 12 del presente Statuto. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro un mese dalla richiesta.

Art. 16

Formalità per la convocazione dell'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo stabilisce, di volta in volta, il giorno, l'ora ed il luogo della Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede, altresì a rendere note tali indicazioni ai soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta elettronica almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea stessa. Copia della convocazione dovrà essere affissa all'albo nella sede della Sezione, se disponibile.

Il Socio godente dei diritti, di cui al precedente art. 12 del presente Statuto potrà chiedere al Consiglio Direttivo l'inserimento all'Ordine del Giorno di determinati argomenti. Tale richiesta dovrà essere controfirmata da almeno 5 Soci, anch'essi godenti dei diritti di cui al precedente art. 12 del presente Statuto, e dovrà essere posta all'Ordine del Giorno alla prima Assemblea utile.

Art. 17
Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci ha le seguenti prerogative:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'*Atto Costitutivo* o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'*Atto Costitutivo* o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentuno di Dicembre dell'anno corrente. Dal rendiconto e dal preventivo di spesa deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo,

sia dal Collegio Sindacale, nonché dai singoli Soci, secondo le prassi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 del presente Statuto.

Capo II

Consiglio Direttivo

Art. 18

Composizione del Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Consiglieri eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed eventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge, con votazione segreta, fra i suoi componenti:

- a) il Presidente
- b) un Vice Presidente
- c) un Segretario
- d) un Cassiere

Nel caso che la Sezione sia composta con meno di 25 (venticinque) Soci, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da 5 (cinque) Consiglieri che eleggeranno con votazione segreta fra i suoi componenti:

- a) il Presidente
- b) un Vicepresidente
- c) un Segretario-Cassiere

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore e come tali sono registrati nel registro dei volontari di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Art. 19

Elezione del Consiglio Direttivo di Sezione

Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o del Sindaco - Revisore dei Conti, i Sindaci o il Sindaco/Revisore dei Conti (per le Sezioni con meno di 25 Soci), provvederanno ad inviare a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati ove ve ne siano;
- d) una busta preindirizzata e preaffrancata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati al Collegio Sindacale od al Sindaco/Revisore dei Conti, ove esista, per iscritto, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale o dal Sindaco/Revisore dei Conti. L'Assemblea, comunque, può prevedere modalità diverse per le elezioni.

Art. 20

Convocazione del Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese noti almeno sette giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca dei locali della Sezione, ove esistenti, ovvero mediante avviso inviato via email. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale o al Sindaco/Revisore dei Conti, che hanno la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo come uditori, senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 21

Poteri del Consiglio Direttivo di Sezione

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto Sociale dell'ARI nazionale non siano di esclusiva competenza

dell'Assemblea Generale dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca dei locali della Sezione (se esistenti) per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Le decisioni e le Delibere del Consiglio Direttivo della Sezione che comportino oneri finanziari superiori alle disponibilità di cassa e di bilancio in genere, debbono essere preventivamente approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, che se ne assume in toto la responsabilità.

Art. 22

Validità delle adunanze Consiglio Direttivo di Sezione

L'adunanza del Consiglio Direttivo di Sezione è efficace e produce effetti se vi è la presenza di almeno tre membri; tuttavia nessuna adunanza è valida se non è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

Le delibere sono valide se prese a maggioranza di voti (50% + 1); in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti, oppure con cooptazione. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo di Sezione.

Capo III

Libri Sociali obbligatori e facoltativi e scritture contabili

Art. 23

Gestione e tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili

In accordo con le norme contenute nel Codice del Terzo Settore, segnatamente negli articoli 13, 14, 15 e 17 della norma, le gestioni amministrativa e contabile avvengono con la tenuta delle scritture obbligatorie:

- a) il Libro degli Associati o aderenti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali del Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale di Sezione;
- e) il bilancio sociale della Sezione;
- f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- g) gli altri Libri facoltativi che sono eventualmente ritenuti necessari e funzionali alla gestione della Sezione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo di Sezione deve essere redatto il verbale sintetico nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con la indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto Libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale all'inizio cd alla fine di ogni anno.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dai Segretario. Identiche formalità si devono esperire per il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Copia delle Delibere del Consiglio Direttivo di Sezione e dell'Assemblea dei soci deve essere affissa all'Albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare inviata via email.

Art. 24

Gestione e tenuta dei libro Giornale e del Libro Inventario

La Sezione deve tenere, oltre ai Libri di cui sopra, indicati al precedente art. 23, i seguenti libri:

- a) Il Libro Giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni

di entrata e di uscita di denaro con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, etc.), con l' autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

- b) Il libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Il Libro Giornale ed il Libro Inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale alla fine ed all'inizio di ogni anno.

Art. 25

Gestione e tenuta dei libri facoltativi

La Sezione può tenere altri Libri Sociali facoltativi, quando lo ritiene opportuno, funzionali allo svolgimento delle sue attività.

Tali Libri saranno tenuti con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, come già previsto agli articoli presendenti.

Capo IV

Collegio Sindacale

Art. 26

Elezioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti per Referendum tra i Soci Effettivi della Sezione in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.

Nelle sezioni con meno di 25 iscritti il Collegio Sindacale è costituito da un Sindaco Revisore dei conti.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Revisore dei Conti (ove previsto) avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e quello più anziano per età ne assume la Presidenza. E' compito degli stessi curare

le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 27

Poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale o il Sindaco-Revisore dei Conti esercitano il controllo generate sull'amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per Referendum.

In particolare controllano l'organizzazione del Referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Art. 28

Vacanza dei Sindaci

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvederanno alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento della elezione dei membri del Consiglio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, verrà nominato il Socio Effettivo più anziano per età. In assenza di Candidati, aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indiranno un'Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all'elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci, il Consiglio Direttivo dovrà indire nuove elezioni. I nuovi eletti resteranno anch'essi in carica fino allo scadere del periodo previsto. Per quanto riguarda la Vacanza del Sindaco - Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo procederà con le stesse modalità dei capoversi precedenti.

Art. 29

Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali e particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dello incarico stesso.

Capo V

Votazioni delibere deleghe

Art. 30

Votazioni e Delibere

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee di Sezione; la rappresentanza deve però essere conferita con specifica delega scritta ad altro Socio avente diritto alla stessa.

Ogni Socio può rappresentare non più di un altro Socio.

Art. 31

Votazioni per Referendum ed in Assemblea

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo oppure su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto Assembleare. Il Consiglio Direttivo, allo scopo, trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il Controllo dei Sindaci o del Revisore dei Conti ove previsto.

Le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti cui all'art. 12 del presente Statuto per:

- a) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale o dei Sindaco Revisore dei Conti ove previsto;
- b) lo scioglimento della Sezione;

- c) la revisione e modifica del presente Statuto;
- d) l'adozione di qualsiasi provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Tutte le altre Delibere, non contemplate nei precedenti paragrafi, possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 32 **Chiusura delle votazioni**

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.

Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare alla Sezione, a mezzo di posta, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 33 **Sorveglianza e scrutinio**

Per garantire la regolarità dei Referendum, i Sindaci o il Sindaco-Revisore dei Conti, ove previsto, stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale firmato dai Sindaci.

Art. 34 **Percentuale votanti e votazioni**

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi delle Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta si procede alla seconda convocazione, che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per

la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 35 **Organi dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente della Sezione. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 36 **Verbali dell'Assemblea**

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'art. 23 del presente Statuto. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 37 **Obblighi del Presidente**

Il Presidente eletto, entro il termine massimo di venti giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale Sicilia dell'ARI, e provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Titolo III

Rappresentanza e firma

Art. 38 **Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti Pubblici (Locali, Regionali e Centrali), ivi compresi il Ministero e la Prefettura competenti.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale.

Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di questo ultimo.

Art. 39

Segretario e Cassiere

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede assieme al Cassiere, e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale o al Sindaco - Revisore dei Conti, ove previsto. e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.



Titolo IV

Disposizioni Finali

Art. 40

Efficacia obbligatoria

Il presente Statuto è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi Soci e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto vigente dell'ARI nazionale ed al suo Regolamento di Attuazione ed altresì al Regolamento del Comitato Regionale Sicilia dell'ARI.

Art. 41

Sanzioni disciplinari

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo avere sentito gli interessati ed avere accertato la fondatezza dei fatti loro contestati,

può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale.

L' eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 42

Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.), dopo la loro liquidazione, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, sono devoluti ad un altro Ente del Terzo Settore preventivamente identificato dal Comitato Regionale Sicilia dell'ARI.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Art. 43

Approvazione dello Statuto della Sezione ed iscrizione al RUNTS

Il presente Statuto è adottato in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione, secondo le modalità deliberative indicate nell'Atto Costitutivo della Sezione, ovvero nel Regolamento del 28 settembre 1973, richiamato all'art. 1 del presente Statuto

Successivamente all'adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, il presente Statuto è inviato al Comitato Regionale Sicilia dell'ARI per la sua approvazione.

Ad avvenuta approvazione del presente Statuto da parte del Comitato Regionale Sicilia dell'ARI è richiesta l'iscrizione dell'ARI Caltanissetta APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito con il Codice del Terzo Settore.

Nell'eventualità che per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS si rendessero necessarie modifiche al presente Statuto, si procederà secondo i criteri di cui al primo capoverso di questo articolo.

Art. 44
Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto diviene efficace in ogni sua parte previa approvazione da parte del Comitato Regionale Sicilia dell'ARI e successiva iscrizione dell'ARI Caltanissetta APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito con il Codice del Terzo Settore. Nelle more della conclusione di questi procedimenti, si continua ad applicare l'Atto Costitutivo, ovvero il Regolamento del 28 settembre 1973, citato all'art. 1 del presente Statuto.

In caso di contrasto tra le norme contenute nell'Atto Costitutivo e quelle del presente Statuto, prevalgono sempre queste ultime.

Seguono deliberazione dell'Assemblea dei Soci e firme.